

Inclito I. R. Portico

Di lei: D. Roberto de Vignani gi. Sio. Botte concessa in affitto al 8.º Gio. Belvedere
Donna tutte le sue Terre esistenti tanto a Poligge di Maddalena, che in qualche
altra località di questa campagna sopra stabili annessi alle giure, e ciò con potere
Scritto 18 Sett. 1831. Il 5.º Donno con l'art. 4.º di questa scrittura si è obbligato
a proprii con tutte attente e col maggior impegno, affinché siano potate a dovere
e colle debite economie le terre care sopra tenute per conto proprio, zappate, mon-
date dai giusti benefidi, e visitate ai tempi debiti, ve' si sia fatta seminazione al-
cuna frangia alle viti, e si obbligo di sovranità affinché siano coltivate a
dovero quelle tenute di cloro, ve' abbiano a rinnovar quella di in abbandono
bene inteso che ogni spesa occorrente a tale effetto sarà fatta del proprio di esse
1.º Donno a ritenute, che qualora per difetto di alcuna veniva
proprietà specialmente quelle terre tenute per conto proprio a danno del
2.º Vignani dovrà esser questa indennizzata dal 1.º Donno del danno mede-
simo a tenor di perizia. Coll'art. 6 della stessa scrittura il 1.º Donno
si obbligo di conservare i muri esistenti ritenendo quelli che per
avvertenza coll'opera, con cura di conservare e per buon uso del Casale
e Casale posto in dette campagne.

Ora essendo venuto il sopradetto proprietario a visitare le terre e gli stabili affittati
al 1.º Donno ella col più vivo rammarico a rimarcare 1.º che alle
viti non viene fatta che una sola zappatura. 2.º che tutte le viti esposti
del lato del Casale ^{Poligge} sono abbandonate, giacchè di giusti benefidi, o seminate
d'api animali. 3.º che i muri che circondano questa campagna sono in moltissimi
punti crollati senza che alcuno pensi a rivoltarli, ingombrando il terreno di
sassi, soffocando le viti sottoposte, e lasciando altrettanti aditi all'ingresso
d'api animali nel vignale. 4.º che in molti ^{tratte} punti della stessa campagna si fa
ogni anno la esagerante vietata seminazione per troppo alle viti, senza
venire curati di rigovernar il terreno dopo il raccolto. 5.º che gli ulivi
non sono mai potati, né mondati dal fieno, né concimati. 6.º che si zappa
dunque il tetto del Casale, di cui molti oggi fanno ed altre volte, ed altre
volte. 7.º che nella Casale vi fosse messa in un luogo coi viti
di una finestra della Camera sopra del piano giuro, e viti d'api sono

molti volte, e altri momenti, l'industria della stoffa ^{ai danni} della
di tutti e della pioggia. 8° che finalmente non è grande sorvegliato
la cultura della terra poste in famiglia e dato a coltura, per cui si ha
viti che gli altri sono stati colti, e presoché abbandonati.

Esendo ^{dei} a danni e guasti fin qui indicati, interamente ed esclusivamente
responsabile il 5° Viceré per gli obblighi assunti: colà sotto l'intermediazione
di Cozzani, il sottoscritto quale Procurator del Viceré S.^{to} di Napoli
intima al presente atto al primo di dover riporre ^{ai suoi} nel più breve termine
ai disposti ricorsi nella terra e stabile ad esso affidato, e ad eseguire
esattamente gli obblighi ^{non detti}, ed anche la terra ed anche
dalle stesse regole di agricoltura, e praticate nella tenuta suddetta, di
per cui due ^{annui} zappature alle viti, rimettere in coltura ^{tutte} quelle abbandonate
del lato del Casone, ^{viti} rimettere i muri crollati, custodire il terreno dagli
animali, difendere della semina per le viti, la quali in bel luogo vanno
a gerire, gettarvi, manderli, e curare ai trapianti gli altri, rimettere
i cippi rubati o rotti sul tetto del Casone, ^{il quale} per far ad esso conservato e
stato stato, rimettere il bagno e i altri manerati nella finca
del Casone, ^{la} che due anni sono furono a tutte spese del proprietario
forniti di tutto l'occorrente, e ridotti in pieno ordine, e finalmente
impiantar alla cultura della terra di famiglia, ^{obbligando al lavoro} ed anche a coltura
infingardi, ^{o a essere rimossi} evellendoli dall'antropopigna e concessogli colle prescritte lettere
10 Settembre 1831, con cui il proprietario sopra gli dei fratelli d'agricoltura
in famiglia contro i medesimi nelle sue rappresentanze.

Nel caso che il 5° Viceré non stesse divenire ⁱⁿ a questo adempimento di gli
espone i suoi obblighi, il Procurator del Viceré gli se comanda, che in
senz'altro del fatto espone nel numero art. 4. del l'intermediazione di Cozzani, egli
vanti per chiedere a tempo opportuno nelle sue regole l'indemnità
di danni ^{di} affitti a carico della terra e stabile del medesimo a fronte

vizi di famiglia
Espresso intanto il Procurator suddetto la consegna delle S. A. P. P. a voler per intanto
al più presto il presente atto a mesi del 5° S. S. a: Domus per suo bene
e notizia.